

## **Delibera n. 153 del 26-01-2001 proposta da BERASI**

*Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000, recante "Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di inquinamento acustico".*

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi);
- considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 ricomprende nell'ambito di applicazione del decreto: i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente si al chiuso che all'aperto;
- visto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, a tenore del quale le disposizioni del regolamento non si applicano alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), così come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.);
- visto in particolare l'articolo 11, comma 2, del testo coordinato risultante dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. sopra indicati, a tenore del quale "lo svolgimento di attività temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico - può essere autorizzato dal Comune anche in deroga i limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10";
- preso atto che a seguito delle numerose richieste di chiarimento provenienti da operatori pubblici e privati in merito all'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, veniva emanata la delibera n. 390 di data 25.02.2000 recante "Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di inquinamento acustico";
- considerato che l'esperienza maturata in questi mesi di applicazione della citata delibera ha portato ad una maggiore conoscenza delle modalità di effettuazione degli spettacoli e dei concertini musicali da parte di titolari e gestori di pubblici esercizi, che spesso si

avvolgono di impianti di diffusione ed amplificazione sonora dei gruppi musicali chiamati ad esibirsi;

- considerato che quest'ultima circostanza non consente all'esercente di poter concretamente ottemperare agli obblighi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 in quanto non risulta possibile individuare un unico impianto di amplificazione e diffusione sonora sul quale effettuare le verifiche tecniche previste;
- ritenuto difficilmente attuabile e non rispondente allo spirito stesso della normativa imporre al pubblico esercente l'effettuazione delle verifiche previste per ogni impianto di ogni gruppo musicale chiamato ad esibirsi - il che determinerebbe un sostanziale "blocco" delle attività di trattenimento nell'ambito dei pubblici esercizi e ritenuto che tale "blocco" sia penalizzante in una provincia a vocazione turistica come quella di Trento;
- considerato come possa essere assunto un orientamento interpretativo secondo il quale sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 le esibizioni occasionali di orchestre o gruppi allorché gli artisti si servono di un proprio impianto elettroacustico di amplificazione sonora diverso da quello eventualmente installato nel locale;
- rilevato che tali esibizioni non sono comunque escluse dalla normativa in materia di inquinamento acustico, in quanto devono sempre essere preventivamente autorizzate dal Comune, il quale può anche imporre specifiche prescrizioni proprio al fine di ridurre l'inquinamento acustico stesso;
- ritenuto che tale orientamento interpretativo debba essere completato tramite una più puntuale specificazione del carattere della temporaneità delle manifestazioni nel loro complesso;
- ritenuto pertanto necessario, al fine di rendere effettivamente operativo il decreto P.C.M. n. 215/99 e salvaguardare il rispetto sostanziale della relativa normativa in materia di inquinamento acustico, anche con riferimento alle fattispecie e problematiche sopra citate, rideterminare il concetto di "temporaneità" definito con propria deliberazione n. 390 del 25 febbraio 2000 in modo tale da ricomprendere le manifestazioni occasionali realizzate in misura non superiore a 8 volte al mese se in ambienti confinati e a 4 volte al mese se in ambienti esterni;
- ritenuto conseguentemente che il superamento di detti limiti si configuri come esercizio, da parte del titolare del locale, di attività a carattere continuativo (anche se effettuata a mezzo di gruppi sempre diversi) con la conseguente necessità di dotarsi di un impianto certificato ai sensi degli artt. 3 e seguenti del decreto P.C.M. n. 215/99.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1) di sostituire la lettera c) del punto 1 della propria delibera n. 390 del 25 febbraio 2000 con il seguente periodo: "c) Si definiscono "attività temporanee", ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative che, qualora svolte in ambiente esterno, vengano realizzate in misura non superiore a quattro volte al mese, ovvero se svolte in ambiente confinato, vengano realizzate in misura non superiore a otto volte al mese. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale";

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

- - - - -